

FRANCO DELL'AMORE

IN ONORE DEL GRANDUCA

MUSICHE ED «ALLEGREZZE» A TERRA DEL SOLE
NEI SECOLI XVII E XVIII

L'Archivio Storico di Terra del Sole nasconde, tra gli innumerevoli documenti di carattere giudiziario, informazioni su festeggiamenti organizzati in quella che è stata definita "città ideale" della Romagna Fiorentina, assieme a notizie di carattere musicale e spettacolare relative all'intero Granducato di Toscana.

Nei due secoli considerati, Terra del Sole seppure geograficamente lontana da Firenze è indotta da questa a realizzare le "ferie pubbliche" proclamate in tutto il Granducato. Le occasioni delle più grandi feste furono le nozze dei principi e, soprattutto, le nascite dei futuri discendenti dei Lorena. Quest'ultimo motivo è assai giustificabile se si pensa che il tramonto della dinastia dei Medici fu causato dalla mancanza di eredi maschi. Questo contributo storico-musicale adotterà un criterio cronologico piuttosto che tematico, a causa della frammentarietà delle notizie di carattere spettacolare reperibili tra i documenti dell'Archivio Storico.

Una prima occasione per organizzare "pubblici sollazzi" furono le nozze del principe ereditario Cosimo III de' Medici (1642-1723) con la principessa Margherita Luisa, figlia di Gastone duca d'Orleans e cugina di Luigi XIV, re di Francia. Per l'entrata solenne della futura "raffinata" sposa in Toscana fu emesso, il 17 giugno 1661, un bando che stabiliva venti giorni di "ferie pubbliche" durante le quali erano sospese le cause civili, le esecuzioni, i debiti pubblici e privati¹.

¹ Cosimo III si sposò il 18 aprile 1661.

Perciò ad effetto che ciascuno di qualsivoglia stato, grado, o condizione possa nel tempo di dd. nozze lib. e quietam. godere delle Solennità, et allegrezze da farsi per tale occ[asio]ne saranno ferie pubbliche, e solenni di venti giorni continui dal dì nel quale la Prefata Ser.ma farà la sua solenne entrata in quella Città [Firenze], per il quale tempo resteranno sospesi tutti i termini, et istanze di tutte le cause civili e Miste, e tanto commissarie, et delegate, e di qualsivoglia sorte generalissimamente e proibite l'essecuzioni così reali come personali, et anco per i cessanti tanto per i debiti pubblici e della gran Camera Fiscale, che per i debiti privati, e tutti gl'altri generalissimamente e non solo per questa Città, e Contado².

L'attuazione delle disposizioni contenute nel bando era un obbligo per tutto il Granducato, ma non è noto quali furono i festeggiamenti realizzati a Terra del Sole. Due anni dopo, l'11 settembre 1663, in occasione della nascita del nipote Ferdinando³, venne emanato un *Indulto Gratoso*⁴ che prevedeva essenzialmente sconti di pena.

Per i felici sudditi, le occasioni di divertimento non furono le sole feste ufficiali tant'è che, qualche anno più tardi, vennero proibiti i balli vicino alle chiese, in quanto originavano risse e tumulti che distraevano il culto divino. Il *Bando proibente il Ballare vicino alle Chiese*, del 16 luglio 1677, puniva chi non si manteneva ad almeno "cento braccia" di distanza⁵.

Col nuovo secolo il carattere dei divertimenti e quello dei divieti non mutarono. La stagione dei più frequenti balli, delle più lunghe veglie e delle più spassose commedie era il carnevale. Il problema d'ordine pubblico nasceva particolarmente la notte del Martedì Grasso quando erano pochi quelli che rientravano tempestivamente nel digiuno quaresimale. Lo scandalo dei benpensanti o dei "buoni" – come fu scritto – consigliò una specifica ordinanza. Emanato il 13 febbraio 1713 e ricevuto a Terra del Sole quattro giorni dopo, il bando fu reso pubblico sabato 18 febbraio a Castrocaro ed a Terra del Sole. Era prevista una multa di venticinque scudi, oltre al carcere ed altre afflizioni, per chiunque continuasse le feste dopo il consueto suono delle campane che segnalavano la mezzanotte.

² *Bando delle ferie per l'entrata solenne della Ser.ma Sposa Principessa di Toscana (17 giugno 1661)*, in Archivio Storico Comunale – Terra del Sole (d'ora innanzi ASCTe), *Leggi e bandi (1653-1704)*, F. 63, c. 10 r.

³ Il primogenito Ferdinando nacque il 9 agosto 1663.

⁴ *Indulto Gratoso (11 settembre 1663)*, in ASCTe, *Leggi e bandi (1653-1704)*, F. 63, c. 14 r-v.

⁵ *Bando proibente il Ballare vicino alle Chiese (16 luglio 1677)*, in ASCTe, *Leggi e bandi (1653-1704)*, F. 63, c. 84 r.

Volendo il Ser.mo Gran Duca nostro Signore provvedere alli disordini gravi, che ordinariamente succedono la notte dell'ultimo giorno di Carnevale, in cui anche passata la mezza notte, che comincia il digiuno, e tempo quaresimale molti si fanno lecito continuare i balli, veglie, commedie et altri divertimenti Carnevaleschi, con offese di Dio, e scandalo de' buoni, mi comanda di ordinare atti agli giusdicenti [...], come con la presente faccio a VS; che per lenare tale abuso dia gl'ordini opportuni anche per pubblico proclama, che in avvenire in detta notte dell'ultimo giorno di Carnevale, venendo il mercoledì primo giorno di Quaresima dopo la mezza notte, ed il solito segno delle Campane, che si da per avviso a tutti che all'ora comincia il digiuno, e tempo quaresimale, nessuno di qualsiasi stato, condizione, e censo ci si ardisca di fare, o continuare feste di balli, veglie commedie, o altri divertimenti Carnevaleschi, ma questi debbano dopo detto segno, o tempo di mezza notte terminare, sotto pena a chi contraverrà, e così tanto ai Padroni delle Case o botteghe, quanto a Sonatori e altri, che interveniscano a i medesimi di scudi venticinque per ciascuno, oltre alle pene di Carcere, e maggiori afflizione, secondo la qualità de' Casi, e delle persone; [...] Firenze 13 febbraio 1713⁶.

Nonostante la dichiarata scansion cronologica del presente saggio, alcuni eventi meritano una specifica indagine in quanto ricorrono annualmente durante i due secoli considerati. Si tratta delle *Feste di Voto per la SS. Vergine delle Grazie di Terra del Sole* e per la *SS. Concezione di Castrocaro*. Inoltre, si darà notizia di un'altra ricorrenza, finora mai ricordata: il *Palio di San Giovanni* di Terra del Sole.

Le feste per la Beata Vergine furono istituite per adempiere al voto che l'intera comunità fece allo scopo di ottenere la liberazione dalla peste. Un secondo voto venne offerto dalla medesima comunità in conseguenza dei terremoti del 1661. Dai *Partiti della Comunità* si può apprendere che nel 1680 furono stanziati per le *Feste di Voto* sei scudi di cui quattro per la festa della Beata Vergine di Castrocaro ed i rimanenti due per la festa della Madonna delle Grazie di Terra del Sole.

Stanziamiento di scudi sei per la Festa della B.V. di Castrocaro e Terra del Sole. [...] fu proposto [...] un stanziamento di scudi sei, quattro de quali devino servire per solennizzare con maggior pompa la festa della B.V. che la Terra di

⁶ *Bando sopra balli, veglie, comedie, et altri divertimenti dell'ultima notte di Carnevale (13 febbraio 1713)*, in ASCTe, *Leggi e bandi (1704-1771)*, F. 10, cc. 35 v, 36 r.

Castrocaro hà in obbligo per la liberazione della peste e gl'altri dua per la festa che si fà della B.V. nella Terra del Sole⁷.

Stanziamiento di scudi sei per la festa della Madonna di Castrocaro e Terra del sole. In primo luogo [...] fù proposto doversi fare un instanziamiento di scudi sei per solennizzare la festa della Madonna di Castrocaro la domenica in Albis, secondo il Voto, e conforme il solito, e [...] con condizione per che di detti scudi sei, ne devono servire due per solennizzare la festa della Madonna delle Grazie della Terra del Sole e gl'altri scudi quattro restino per la Madonna di Castrocaro⁸.

La stessa cifra venne stanziata negli anni seguenti e dal 1746 in poi venne fissata in 54 lire bolognesi⁹. Le feste religiose consistevano essenzialmente in celebrazioni liturgiche con impiego di qualche apparato musicale. Sebbene siano documentate esecuzioni di messe cantate, vesperi e processioni nessuna notizia è giunta sugli interpreti che, presumibilmente, erano reclutati sul posto.

Inedita è la notizia dell'esecuzione, ricorrente ogni anno, di un palio nel giorno di San Giovanni (24 giugno). Sono documentate spese per il *Palio di San Giovanni* sin dall'anno 1692. L'impegno finanziario di quell'anno¹⁰ fu di lire 32.10 e rimase pressoché lo stesso fino al 1759. Per un'indagine sulle origini di tale palio potrebbe essere utile una nota del camerlengo appuntata nel 1692.

All'Arte [?] de Mercatanti per il palio di S. Gio. fù messo nel Saldo dell'anno passato 165.8.2. dalli Ragg. come ivi si dice perciò qui non si tira fuori¹¹.

Negli stessi anni e per la stessa occasione, vale a dire il giorno di San Giovanni, erano previste spese per i fuochi e per festeggiare l'incoronazione del duca Cosimo III. Gli scarni resoconti di spesa non sono di grande aiuto per ricostruire tali eventi.

⁷ *Delibera del 14 aprile 1680*, in ASCTe, *Partiti della Comunità (1678-1690)*, F. 10, c. 41 v.

⁸ *Delibera del 6 gennaio 1681*, in ASCTe, *Partiti della Comunità (1678-1690)*, F. 10, c. 91 r.

⁹ *Delibera del 1746*, in ASCTe, *Partiti della Comunità (1737-1759)*, F. 14, cc. 151 v, 157 r.

¹⁰ *Delibera del 1692*, in ASCTe, *Partiti della Comunità (1690-1705)*, F. 11, c. 26 r.

¹¹ *Bilancio del 1692*, in ASCTe, *Ragioni e saldi dei Camarlinghi (1674-1696)*, F. 11, c. 165 r.

Per rimborso nella spesa ne soliti fuochi per S. Gio.¹².
Per rimborso d'havere provvisto la legna per li fuochi di S. Gio.¹³.
Per il rimborso d'aver provvisto la legna per li fuochi di San Gio.¹⁴.
Per aver provvisto li fuochi per la coronazione al Serenissimo¹⁵.

Nelle delibere della Comunità del 1720 compare una spesa per il *Palio di San Giovanni* di lire 32:16:6 ed una spesa per *Fuochi di San Giovanni e Creazione di S.A.R.* di lire 3:10¹⁶. Si può supporre quindi che nello stesso giorno di San Giovanni si realizzasse il palio, l'accensione di fuochi di legna ed i festeggiamenti per l'incoronazione del duca Cosimo III.

La fine della dinastia dei Medici e l'avvento dei Lorena (1737) non sembra aver modificato di molto le abitudini ricreative della Romagna fiorentina. Nozze regali, nascite di eredi al trono ed incoronazioni imperiali erano le occasioni ufficiali che la Comunità non poteva sottrarsi dal finanziare, anche nei più lontani paesi del Granducato come Terra del Sole.

Sono reperibili dettagliate descrizioni di “feste di allegrezza” organizzate per la nascita dell'infante Giuseppe, figlio del Granduca Francesco Stefano di Lorena. A Terra del Sole i festeggiamenti vennero organizzati la domenica 23 aprile 1741. Le funzioni religiose, gli spari dei cannoni, i fuochi artificiali, le “zinfonie” di alcuni suonatori, erudite orazioni ed i balli furono gli ingredienti della festa.

Le funzioni religiose prevedevano una consistente parte musicale distribuita tra messa cantata, vespri, *Magnificat* e *Te Deum*. Le “zinfonie”, eseguite da alcuni suonatori di Faenza, seguirono la messa cantata mattutina e gli stessi violini, trombe e tamburi furono impiegati la sera per intonare il solenne *Te Deum*. Per la stessa occasione fu probabilmente impiegato anche il pregevole organo della chiesa di Santa Reparata costruito qualche anno prima (1734) da Feliciano Fedeli da Camerino. La festa, cui parteciparono gli abitanti dei paesi vicini e «molta nobiltà forestiera», si concluse con giochi ed una pubblica festa da ballo che cessò solo all'alba.

¹² *Bilancio 1° semestre 1691*, in ASCTe, *Ragioni e saldi dei Camarlinghi (1674-1696)*, F. 11, c. 160 r.

¹³ *Bilancio 1693*, in ASCTe, *Ragioni e saldi dei Camarlinghi (1674-1696)*, F. 11, c. 175 r.

¹⁴ *Bilancio 1694*, in ASCTe, *Ragioni e saldi dei Camarlinghi (1674-1696)*, F. 11, c. 181 r.

¹⁵ *Bilancio 1695*, in ASCTe, *Ragioni e saldi dei Camarlinghi (1674-1696)*, F. 11, c. 184 r.

¹⁶ *Delibera del 1720*, in ASCTe, *Partiti della Comunità (1720-1737)*, F. 13, cc. 25v, 26r.

Aprile 1741. Feste fatte per la nascita del Sereniss.mo Arciduca di Austria Gran Principe di Toscana.

In esecuzione degl'ordini di S.A.R. Nostro Signore, e degli Ill.mi Sig.ri Consig.ri nel Dominio Fiorentino come per Loro Lettere de 30 Marzo pass.to ricevute per espresso dal med.o Sig.r Commissario, si trasferirono unitamente in questa chiesa di S. Reparata, ove ricevendo al solito assisterono alla Messa Solenne in rendimento di grazie all'Altissimo per la grazia fatta a S.A.R. di concederli un Figlio Arciduca d'Austria, e Gran Principe di Toscana dato felicemente alla luce dalla Regina d'Ungheria, e di Boemia Gran Duchessa di Toscana Nostra Signora.

Il dopo pranzo nella forma sud.a si trasferì di nuovo in corpo il med.o Generale Consiglio nella detta Chiesa, ove dopo essere stato cantato il Vespro, e fatta l'esposizione dell'Augustissimo Sacramento fù solennemente cantato il Te Deum in rendimento di grazie a Dio per li gran dono collo sparo di sei pezzi di Cannone, e con una Salva di Mortaretti. Conforme fù nuovamente replicato il medesimo sparo la sera, e fatti fuochi di gioia, e luminari con grande allegrezza universale.

Adi 25 Aprile 1741. Nella Chiesa di Castrocaro colla Messa Solenne fù cantato il Te Deum in rendimento di grazie all'Altissimo di si prospero avvenimento col solito sparo de mortaretti; e la sera parimente furono fatti fuochi di gioia, e Luminari per tutta la detta Terra¹⁷.

Relazione delle Feste di Allegrezza fattesi nella Terra del Sole li 23 d'Aprile 1741 per la nascita del Ser/mo Infante Giuseppe - Benedetto - Augusto, Gran Principe di Toscana etc. etc. etc.

Restò stabilita per il di 23 d'Aprile la solenne Festa [...] fatta apparare questa Chiesa Archipresbiteriale con buona simmetria di Addobbi ben disposti con magnifico altare di cera, e fatto sonare per tre giorni avanti le due grosse Campane del Pubblico e dell'Armi, e tirare fuora dall'Arsenale e caricare n. dodici Pezzi di Cannone con tutti li Mortaletti di Bronzo e quelli trainati sui rampari del Baluardo di S. Martino. La sera al suono di tutte le campane fu fatta una salva di Mortaletti. La mattina poi all'Alba furono replicati gli inviti a tutti gli abitanti di questa Comunità col suono di detti due Campanoni e col rimbombo giulivo di Trombetti fatti venire per tal funzione, e mentre nella Chiesa Archipresbiteriale si celebravano li divini sacrifici fu da questo Sig. Capitano Cancelliere Nicolò Gherardini Vice-Comandante di questa Piazza e di tutte le bande di questa Provincia fatta adunare quella Banda da lui comandata e schierare in questa Piazza.

Frattanto adunato il pubblico Magistrato nella loro Residenza [...] si portò all'ora determinata in corpo a ricevere l'Ill.mo Sig. Commissario Generale

¹⁷ *Delibere del 23 e 25 aprile 1741*, in ASCTe, *Partiti della Comunità (1737-1759)*, F. 14, c. 87 r-v.

della Provincia Granducale Sig. Ferdinando Rosy y Tolosa residente nello stesso provincial Palazzo Pretorio e di quivi al suono giulivo delle Trombe scese le scale attraversata la Piazza si portorno in detta Chiesa per assistere alla solenne Messa cantata, alla quale fecero echo alcune zinfonie adattate di alcuni suonatori della Città di Faenza. Dopo l'Evangelio recitò una ben dotta et erudita Orazione panegirica l'Ecc.mo Sig. Dot.re Camillo Bravini Giudice et Assessore di detto Ill.mo Sig. Commissario...

All'elevazione vi fu lo sparo di tutti li Mortaretti et una salva di tutti li Fucilieri di detta Banda squadronati, come sopra.

Il giorno parimente sull'ore 22 [18] si portò il suddetto Magistrato a ricevere l'Ill.mo Sig. Commissario portandosi con lo stesso ordine ad assistere al solenne Vespro Cantato et al Magnificat, furono distribuite al Magistrato, al Clero e a tutto il numeroso popolo alcune Poetiche Composizioni allusive alla gran nascita del nostro reale Gran Principino fatte stampare da un particolare.

Quindi terminato il Vespro fu esposto il Venerabile e sparato il Cannone d'Avviso, al sentire del quale furono sonate a doppio tutte le Campane delle Chiese e di questa comunità fino al finire degli spari, e dopo convenevole adorazione, fu, al giulivo rimbombo di Violini, di Trombe e Tamburi, intonato il solenne Tedeum, durante il quale furono fatte continue salve di Mortaletti, Fucilieri e n. sei Pezzi di Cannoni che furono replicate nell'atto della Benedizione del SS.mo.

Restitutosi poscia il Magistrato al Palazzo, e quivi accompagnato fino alle proprie stanze l'antidetto Ill.mo Sig. Commissario restò licenziato.

Fu intantoalzata nella pubblica Piazza una Macchinetta di fuochi artificizati con in cima una Girandola e appena sonate le 24 [20] furono accesi tre gran fuochi davanti al Provincial Palazzo, la di cui gran facciata si vide tutta illuminata di Fanali e Lampioni, siccome parimente tutte le case non solo che circondano a forma di Teatro questa Piazza, quanto quelle dei due borghi Maestri Romano e Fiorentino, che sboccano in detta Piazza, come tutte le ringhiere e parapetti dei due masti o sia Cavalieri del Sig. Governatore e del Sig. Capitano, come parimente tutto il Contado con infiniti fuochi, qual Luminara faceva veramente una vaga e bella vista.

Quindi fu fatto sparo di tutti li Mortaletti e successivamente di n. sei Pezzi di Cannoni, nel mentre volavano per aria quantità grande di Razzi, uno de' quali spiccato da un finestrone del Palazzo andò a attaccar fuoco a detta Macchina che divisa in più scappate, lumi chiari, fontane e girandole bruciò veramente a meraviglia.

Il restante della notte dal Sig. Cancelliere Giov. Gastone Pasi fu data pubblica festa di ballo e di gioco, che durò fino a giorno. Grande è stato il concorso de' Populi circonvicini e di molta nobiltà forestiera¹⁸.

¹⁸ E. DONATINI, *La città ideale*, Ravenna, Edizioni del Girasole, 1979, pp. 376-377. I tre fogli originali contenenti la *Relazione delle Feste di Allegrezza fatesi in Terra del Sole*

Qualche anno più tardi – nel 1745 – vi fu uno stanziamento di 108:11 lire bolognesi per le feste indette a Terra del Sole e Castrocaro, in occasione dell'elezione di Francesco Stefano al trono imperiale d'Austria. Per determinare la cifra da spendere ci si uniformò a quanto avvenne per la nascita dell'arciduca e così, probabilmente, nei programmi.

Stanziamento di Lire 108:11 Bol. per le Feste dell'Elezione di S.A.R. al Trono Imperiale.

Li Sig.ri Gonfal.ri [...] delibera sopra le Feste da farsi per la [...] elezione di S.A.R. Nostro Signore al Trono Imperiale, a forma degli ordini trasmessi a questo Comm. con lettera firmata [...].

Delibera farsi uno stanziamento per le spese occorrenti in dette Feste, tanto nella detta Terra del Sole, che in Castro Caro, di Lire di Bol. 108:11, uniformandosi con ciò alle spese fatte in altre Feste simili per la Nascita dell'Arciduca Gran Principe di Toscana, e fatto per ciò girare il Partito, tornò vinto per voti 16 favorevoli, nessun contrario¹⁹.

Nel 1770 Pietro Leopoldo diede avvio al processo di soppressione delle corporazioni religiose presenti nel Granducato che raggiunse anche Castrocaro e Terra del Sole, dove erano attive diverse congregazioni. Nel 1783 il commissario Carlo Setticelli venne incaricato dello «Spoglio degli obblighi delle Compagnie soppresse» per il quale stilò una lunga relazione sul patrimonio delle compagnie presenti, descrivendone proprietà, rendite ed obblighi. Ciò che rimane è una sorta di breve cronistoria di ciascuna di esse, da cui si evince una qualche attività musicale dovuta ad “obblighi” di cantare messe e vespri, così come disponevano i testamenti di chi intendeva espiare peccati terreni. La signora Bartolomea Badiali, ad esempio, lasciò alla Compagnia di San Giuseppe alcuni poderi perché venissero officiate poco meno di 200 messe tra cui 30 con la cantata per ogni suo anniversario, vale a dire per circa trent'anni²⁰.

La volontà riformatrice di Pietro Leopoldo si rivolse anche alle varie forme di spettacolo, con l'intento di regolamentare l'attività dei teatri e la presenza di compagnie comiche sia in città che nei villaggi. Il tentativo fu

li 23 d'Aprile 1741 per la nascita del Ser/mo Infante Giuseppe - Bendetto - Augusto, Gran Principe di Toscana etc. etc. etc., conservati presso l'Archivio privato Giulianini di Terra del Sole, non sono stati ritrovati.

¹⁹ *Delibera del 26 settembre 1745*, in ASCTe, *Partiti della Comunità (1737-1759)*, F. 14, c. 146 r-v.

²⁰ *Negozi di Compagnie soppresse 1784 e 1785*, in ASCTe, *Compagnie Religiose (1562-1785)*, F. 9, passim.

quello di ostacolare il grande popolo di artisti assimilato ai vagabondi, vale a dire: saltimbanchi, cantastorie, giocolieri e burattinai.

Un editto letto a Castrocaro e Terra del Sole il 1 febbraio 1780 escludeva dai teatri della Toscana tutti gli artisti forestieri con eccezione dei professori di musica, dei ballerini e dei comici francesi. Si proibiva l'apertura dei teatri in tempo d'avvento o di quaresima — anche qualora si proponessero oratori o sacre rappresentazioni — consentendola nella sola stagione di carnevale. I teatri avevano l'obbligo di richiedere specifiche autorizzazioni mentre ne erano esenti le rappresentazioni comiche che avvenivano nei conventi, nei collegi o nelle case private in tempo di carnevale o di villeggiatura. Il ministro incaricato di accordare tali autorizzazioni venne esplicitamente invitato ad ostacolare le piccole rappresentazioni e quelle dove si pagava meno di 2 paoli.

Notificazione del 1^o Febbraio 1780 circa i spettacoli teatrali.

L'illustrissimo Sig. Domenico Brichieri Colombi Auditore Fiscale della Città di Firenze in esecuzione degli Ordini di SUA ALTEZZA REALE fa pubblicamente bandire, e notificare che la R.A.S. volendo riparare all'eccessiva dissipazione che producono i Teatri, la quale potrebbe sempre più aumentare in pregiudizio delle manifatture, e del buon costume, ha prescritto che dalla fine del presente Carnevale in avvenire sia osservato il seguente Regolamento.

I. Siano esclusi dal rappresentare nei Teatri di Toscana i Comici Italiani Forestieri, o siano Istrioni, i Giocolatori di corda, e di Equilibrij, ed ogni forestiere che esibisca nei Teatri qualunque altro genere di spettacolo; saranno eccettuati i soli Professori forestieri di Musica, e di Ballo, ed i Comici Francesi, ogni altra Compagnia Comica nei Teatri di Toscana dovrà essere nazionale.

II. In Firenze, dove resta confermata l'abolizione di qualunque privativa, e di qualunque assegnazione di stagione, e di spettacolo a ciascun Teatro, sarà negata generalmente a tutti la facoltà di aprirsi nell'Avvento, e nella Quaresima, ancorché si trattasse di rappresentanze sacre, ed Oratorj tanto in prosa, che in musica.

III. Fuori del tempo di Carnevale, non sarà data permissione in Firenze per l'apertura di alcun Teatro se il Biglietto serale per l'ammissione fosse fissato, ed effettivamente si pagasse in minor prezzo di due Paoli, e se l'appalto ragguagliasse a meno della terza parte di detto prezzo per ogni rappresentanza per quelli che pagano il meno.

IV. Da questa prescrizione di prezzo per l'ammissione alle Rappresentanze i Teatri della Città di Firenze ne restano liberi in tempo di Carnevale, con che per altro anco in detto tempo, come in ogni altro, volta per volta, e per ogni Teatro separatamente se ne domandino le solite permissioni; Ed il Ministro che è incaricato di accordarle abbia l'avvertenza che non siano troppo moltiplicate le Rappresentanze peggiori piccole, e di vil prezzo.

V. Le maschere non saranno permesse nei Teatri, che nel solo tempo di Carnevale.

VI. Tutto ciò che è stato prescritto nei precedenti Articoli per la Città di Firenze si dovrà intendere ordinato per le Città di Siena, Pisa, e Livorno.

VII. In ogni altra Città, ed in qualunque Castello, o Terra del Granducato si permetterà l'apertura di un Teatro nel solo tempo di Carnevale, e qualora da alcuna Città e Terra si volesse l'apertura del Teatro in altro tempo in occasione di Fiere, o di Feste dovrà domandarsene la permissione per tempo, mentre non sempre, ed in tutte le circostanze verrà accordata, né si avrà riguardo agli impegni che non ostante il presente avviso fossero stati contratti, prima di ottenerla.

VIII. Restano escluse da questo Regolamento le Rappresentanze Comiche che per puro divertimento, e gratuitamente si facessero nei Conventi, Collegj, e Case particolari o in tempo di Carnevale, o di Villeggiatura, con che non servano di pretesto per eludere i presenti ordini.

IX. Non ostante tuttociò che nel presente Regolamento vien determinato, dovranno sempre domandarsi le solite permissioni per l'aperture dei Teatri, per le maschere, e per le Feste di ballo, ed osservarsi gli ordini sopra di ciò veglianti, mentre la pubblicazione del presente Piano non deve servire per una permissione generale, ma solo per prevenire chiunque spetti a non contrarre impegni a questi contrarj, e col pretesto di tali impegni domandarne la deroga.

X. Se dal presente Regolamento insorgessero delle questioni sopra l'impegni contratti o con i Compratori de' Palchi, o con gli Impresarj, o con i Comici, o altri Inservienti ai Teatri, il Tribunale competente le deciderà come crederà di ragione.

XI. In Firenze l'Auditor Fiscale, in Siena il Luogotenente Generale del Governo, ed altrove i rispettivi Giusdicenti invigileranno alla detta esecuzione di queste Sovrane determinazioni.

Data in Firenze il primo Febbraio mille settecento ottanta. / Ranieri Giunti Segretario de Mand.²¹.

Nello stesso mese, il 15 febbraio del 1780, venne reso pubblico a Castrocaro e Terra del Sole un altro editto riguardante tutti coloro che intrattenevano il pubblico con giochi, scherzi e burattini. Lo scopo – o forse il pretesto – era quello di «togliere al popolo le occasioni di dissiparli inutilmente, e di essere ingannato». La sostanza dell'editto proibiva a «Ciarlatani, Cantimbanchi, Cantastorie, Burattinai, Circolatori, Giocolatori, ed a tutti quelli, che portano in mostra scherzi di natura, Macchine, Animali, o che vendano segreti» di entrare nel Granducato per svolgere la loro attività. Sola

²¹ *Notificazione del 1 febbraio 1780*, in ASCTe, *Leggi e bandi (1778-1782)*, F. 48, n. 54.

eccezione quei cantastorie paesani, autorizzati dai rispettivi «giusdicenti», che svolgevano accattonaggio a causa di «cecità o altre imperfezioni corporali». Severe pene erano previste per ogni trasgressore: sei mesi di carcere e l'esilio perpetuo dal Granducato.

Editto del di primo Febbraio 1780 per chi fa giuochi, scherzi, Burattini.

L'Illustrissimo Sig. Domenico Brichieri Colombi Auditor Fiscale della Città di Firenze in esecuzione degli Ordini di SUA ALTEZZA REALE fa pubblicamente bandire, e notificare, che volendo la R.A.S. per quanto sia possibile togliere al popolo le occasioni di dissiparli inutilmente, e di essere ingannato, ha determinato che in avvenire non si permetta il fermarli in qualunque Città, Terra, castello, o altro luogo del Granducato a dare spettacoli, ed esercitare qualsisia delle loro arti, ed industrie, ai Ciarlatani, Cantimbanchi, Cantastorie, Burattinai, Circolatori, Giocolatori, ed a tutti quelli, che portano in mostra scherzi di natura, Macchine, Animali, o che vendano segreti, ed a qualunque altra Persona forestiera, che vada vagabonda a procacciarsi il Vitto con alcun simile mestiere.

Rispetto ai Cantastorie Paesani dependerà dal prudente arbitrio di Sua Signoria Illustrissima in Firenze, e dei rispettivi Giusdicenti negli altri luoghi il permettere di accattare con questo pretesto a quei soli che per la loro cecità, o altre imperfezioni corporali siano inabili a procacciarsi il Vitto con altro mestiero.

I Trasgressori saranno sottoposti alla pena di sei mesi di Carcere, ed all'esilio perpetuo dal Granducato, pena altrettanto tempo di Carcere, e l'Esilio in caso d'inosservanza.

Dato in Firenze li 1 Febbraio 1780. Ranieri Giunti Segretario de Mand.²².

Qualche anno più tardi vennero regolamentate anche le veglie e le feste da ballo private. Una circolare del 10 maggio 1789 – allo scopo di prevenire disordini soliti succedere «nelle piccole Terre, e Castelli, e nelle Campagne» in occasioni di feste spontanee – stabiliva chi doveva preventivamente munirsi di una licenza e chi era esentato dal chiederla.

I padroni che vivevano nelle proprie terre e che intendevano organizzare veglie e feste per i loro contadini, vicini e conoscenti potevano esimersi dal richiedere la licenza; mentre «i Contadini, Artigiani, o altri, che non siano Padroni Villeggianti, o Persone, che vivino delle Loro Rendite» dovevano «domandarsene preventivamente la Licenza al rispettivo Giusdicente, il quale non l'accorderà che a persone di conosciuta onestà, ed in tempi nei quali non

²² Editto del 1 febbraio 1780, in ASCTe, *Leggi e bandi (1778-1782)*, F. 48, n. 53.

servino di eccessiva dissipazione». In ogni caso, la licenza non poteva mai essere concessa a bettole ed osterie, in quanto rivendite di vino. Una particolare preoccupazione e condanna vi era per chi «si facesse ardito di fare violenza per entrare nelle Veglie, specialmente di Campagna, senza essere stato invitato, o commettere altre insolenze nelle stesse Veglie». Il biasimo per gli intrusi e gli insolenti è sempre stato segno di resistenza alla barbarie.

Circolare del 10 maggio 1789, nella quale viene contenuto il Regolamento sopra le veglie, o Feste di Ballo nelle Terre, e Castelli, e nelle Campagne.

All'oggetto di prevenire i disordini, che alcune volte succedono specialmente nelle piccole Terre, e Castelli, e nelle Campagne in occasione di Veglie, o Feste di Ballo, e nel tempo stesso perché il Popolo non sia inquietato negli onesti, ed innocenti sollievi, SUA ALTEZZA REALE ha approvato

I. Che i Padroni delle proprie Ville, e tutti quelli, che vivono delle proprie rendite nelle Terre, e Castelli, possano fare in Casa loro senza preventiva Licenza piccole Veglie, quando non sono pubbliche, né aperte ad ognuno, ma soltanto ristrette ai proprj Contadini, ai Vicini, ed ai Conoscenti. Ma quando si volessero fare con maggior pubblicità, e concorso, farà necessaria la preventiva Licenza del Giusdicente, ancorché non fossero né a pago, né per Biglietti.

II. Qualora però in alcuna di dette Veglie succedesse qualche sconcerto per colpa, o negligenza del Padrone, oltre quella pena, e quei provvedimenti, che il caso esigesse, si farà al medesimo l'assoluta proibizione di non farne mai altre in Casa sua.

III. Per tutte le Veglie, che si volessero fare da' Contadini, Artigiani, o altri, che non siano Padroni Villeggianti, o Persone, che vivino delle Loro Rendite, tanto delle Terre, e Castelli, che delle Campagne, benché senza pago, e senza Biglietto, dovrà domandarsene preventivamente la Licenza al rispettivo Giusdicente, il quale non l'accorderà che a persone di conosciuta onestà, ed in tempi nei quali non servino di eccessiva dissipazione; E non l'accorderà mai per farsi nelle Bettole, o Osterie.

IV. Incorreranno nella pena di Lire trenta per ogni trasgressione quelli, che tralasceranno di munirsi di tale Licenza.

V. Per non dar luogo a vessazioni, e per usare di una giusta discretezza, questa pena non avrà luogo, quando qualche volta succeda per caso, che alcuna di quelle stesse Persone contemplate nel precedente Articolo terzo, all'improvviso senza precedente invito, e senza preparativo permetta in Casa il Ballo tra la propria Famiglia, o con i Vicini, allorché non vi è tempo di domandarne la permissione al Giusdicente; Ma se vi succedesse qualche sconcerto, o per negligenza, o colpa del Padrone di Casa, allora sarà sottoposto, al di più delle altre pene, nelle quali fosse incorso, anche in quella della non domandata licenza.

VI. In occasione di qualunque Veglia di ballo tanto per quelle, nelle quali

è necessaria la preventiva Licenza, che per quelle, nelle quali sia necessaria, sarà proibita la vendita del Vino, e sarà proibito il Giuoco; poiché da tali abusi il più delle volte seguono li sconcerti.

VII. Qualora alcuno si facesse ardito di fare violenza per entrare nelle Veglie, specialmente di Campagna, senza essere stato invitato, o commettere altre insolenze nelle stesse Veglie, o attorno le medesime, sarà punito colla Carcere ad arbitrio del Giusdicente, secondo che importerà la qualità della violenza, o degl'insulti.

VS. renderà publico questo Regolamento, ed invigilerà all'esecuzione, dandomi riscontro di aver ricevuto la presente; E sono Di VS. Illustrissima. Firenze li 20 Marzo 1789. / Affezionatissimo Servitore Giuseppe Giusti Presidente del Buon Gov[erno]²³.

Per ritornare alle feste organizzate a Terra del Sole, si dirà di quella avvenuta nel novembre 1790 per l'esaltazione al trono imperiale d'Austria di Pietro Leopoldo, granduca di Toscana. Fu una dimostrazione di giubilo indotta dalla capitale Firenze e costituita essenzialmente di riti religiosi. Domenica 14 novembre 1790 nella chiesa di Santa Reparata di Terra del Sole, illuminata da 36 lumi sull'altare e 24 torce sostenute da altrettanti sacerdoti, venne celebrata una solenne messa cantata seguita da *Te Deum* e benedizione. La Comunità offrì le luminarie ed una lira per elemosina. Le sacre funzioni furono dirette dal gonfaloniere Bartolomei Conti che ebbe anche l'incarico di organizzare la medesima festa a Castrocara la domenica successiva. Per i «due Maestri pubblici, il Camarlingo, Medico, e Chirurgo... unitamente con la Magistratura» ci fu espresso obbligo di intervenire alle funzioni.

Nel tempo che viene partecipata a tutti i Vescovi, e Giusdicenti l'Esaltazione al Trono Imperiale dell'Augustissimo Nostro Sovrano per solennizzare con Preci, e dimostrazioni di Giubbilo un sì fausto avvenimento, commetto a VS. d'annunziarlo ai SS.ri Rapp[resent]anti le Magistrature Comm.ve affinché, anche esse intervengano alle Sacre Funzioni, e contribuiscano alle dimostrazioni di pubb[lic]a gioia che verranno eseguite in sì felice occasione; E resto di VS. Firenze 3 novembre 1790. / Sig. Cancelliere della Terra del Sole. Devotissimo Servitore. Francesco Benedetto Mormorai.

A sequela di che i SS.ri adunati volendo dimostrare la consolazione di sì fausto avvenimento; con lor Partito di Voti cinque fav[ore]voli nessun cont[rari]o

²³ Circolare del 10 maggio 1789, in ASCTe, *Leggi e bandi (1784-1795)*, F. 50, n. 170.

Delib[erarono] risolverono e determinarono che Domenica futura in Terra del Sole nella Chiesa di S. Reparata, cioè il dì 14 novembre stante, si faccia un'Esposizione del Venerabile, con Messe lette di tutti i Preti del luogo con l'Elemosina d'una lira per sacrificio, E la messa cantata solenne, e in fine di questa il Te Deum e la S. Benedizione al Popolo; procurando che sia fatto, et accomodato un decente altare con almeno trenta sei lumi, da prendersi a consumo come pure N. ventiquattro torcie da darsi ai reverendi sacerdoti, ai SS.ri di Magistrato, e Salariati da intimarsi, perché intervenghino a detta sacra funzione; Come pure, che le Campane pubbliche prevenghino con il loro suono l'annunzio di una tale Festa. Come pure che altra consimile dimostrazione, e Funzione sacra sia eseguita ancora in Castro Caro nella susseguente Domenica, o in altro giorno da concordarsi con l'arciprete del luogo; E per tale effetto stanziarono per ora provvisionalmente Lire Cento per starne a conto al fine [...].

Di poi con partito di voti quattro fav[ore]voli non rendendo il Sig. Bartolomeo Conti Gonfaloniere fu prescelto il medesimo per Deputato a dirigere le due destinate sacre funzioni, autorizzandolo a fissare il giorno per quella di Castro Caro ed invigilare, che tutto siegua con buon ordine e che sia di sodisfazione commune e del Pubblico, e di gloria a tutta la Com[uni]tà, che per sì felice Esaltazione esulta; Commettendoli in oltre di fare per dette due Feste intimare, i due Maestri pubblici, il Camarlingo, Medico, e Chirurgo, che intervenghino unitamente con la Magistratura; Come pure di fare sapere al Sig. Potestà quanto è stato fermato, e stabilito in ordine ai Comandi dei Regi Superiori²⁴.

Una festa simile venne realizzata, l'11 gennaio 1795, quale dimostrazione di giubilo per la nascita del figlio di Ferdinando e Luisa Maria Amalia. I lumi sull'altare della chiesa di Santa Reparata crebbero da 36 a 40, le torce da 24 aumentarono a 30, vennero aggiunti i fuochi artificiali alla sera e tutto si svolse come da copione. L'intera festa, diretta dal sig. Giovannini, costò alla Comunità la somma di lire 220.

Al Magistrato [...] al dì 15 dicembre 1794 [...] e dal medesimo rimette in copia a me Cancelliere, con la quale in sostanza viene rappresentato, che la Divina Benignità ha fatto grazia a V.A.R. e Nostro Signore di concederli un Figlio Arciduca d'Austria, e Gran Principe di Toscana dato felicemente alla luce dalla Serenissima Luisa Maria Amalia Gran Duchessa di Toscana e Nostra Signora, per il quale felice avvenimento dovendosi per tutto lo Stato rendere

²⁴ *Delibera dell'11 novembre 1790*, in ASCTe, *Partiti della Comunità (1790-1796)*, F. 19, c. 6 r-v.

Grazie all'Onnipotente Iddio, e fare pubbliche dimostrazioni d'Allegrezza, dovendosi da d[ett]o Sig.re Giusdicente intervenire con il Magistrato loro – in una mattina – alla Chiesa Principale per assistere alle Sacre Funzioni [...]

A sequela dicesi SS.ri Adunati volendo dimostrare la Consolazione di si fausto Avvenimento Con loro Partito di Voti favorevoli quattro, Contrari nessuno ... delib. risolverano e determinarono che per la mattina del dì undici Gennajo 1795 Giorno di Domenica in Terra del Sole e nella Chiesa di S. Reparata si faccia l'Esposizione del Venerabile con le Messe che si potranno avere di tutti i preti della loro Comunità con l'elemosina di lire una per Sacrificio, e la Messa cantata solenne dello Spirito Santo, in fine di questa il Te Deum, e la Benedizione al Popolo; Procurando che sia fatto et accomodato un decente Altare con almeno quaranta lumi, da prendersi a consumo come pure trenta torcie da darsi ai Rev.di Sacerdoti, ai SS.ri di Magistrato, e Salariati della Comunità da intimarsi perché intervenghino a detta Sacra Funzione; Come pure, che le Campane Pubbliche pervenghino il giorno avanti detta Funzione con il loro suono l'annuncio di una tale Festa, e continuando a sonare ancora la mattina di detta festa, e che inoltre siano fatti Fuochi Artificiali soliti eseguirsi nelle consuete feste di Giubilo e benintesi, che questi seguire devono la Sera della Festa suddetta, e per tale effetto stanziarono intanto la Somma di lire dugentoventi²⁵.

L'ultima notizia relativa agli spettacoli del secolo XVIII a Terra del Sole riguarda l'istanza di Tommaso Graziani datata 12 giugno 1799. A nome del popolo, egli chiedeva venisse concesso il teatro ad una compagnia comica giunta in paese la sera precedente per dare un corso di recite²⁶. Null'altro rimane a documentare quale fosse lo spettacolo che la "città ideale" si apprestò ad accogliere. Ciò nonostante, dai frammenti i posteri continueranno a costruire castelli.

²⁵ *Delibera del dicembre 1794*, in ASCTe, *Partiti della Comunità (1790-1796)*, F. 19, cc. 174 v, 175 r.

²⁶ *Atti del Cancelliere Luigi Van Resent (1798-1801)*, in ASCTe, *Filze dei Cancellieri (1619-1838)*, F. 37, c. [?].

BIBLIOGRAFIA

Fonti d'archivio

Archivio Storico Comunale – Terra del Sole

Leggi e bandi (1576-1859)

Partiti della Comunità (1591-1850)

Filze dei cancellieri (1619-1838)

Compagnie Religiose (1562-1785)

Archivio Giulianini – Terra del Sole

Relazione delle Feste di Allegrezza fattesi in Terra del Sole li 23 d'Aprile 1741 per la nascita del Ser/mo Infante Giuseppe - Benedetto - Augusto, Gran Principe di Toscana etc. etc. etc., ms. sec. XVIII, cc. 3.

Fonti edite

DAL LAURO, Anna Maria (a cura di), *Un archivio toscano in Romagna. Inventario dell'Archivio storico preunitario di Castrocaro – Terra del Sole (1473 - 1859)*, Bologna, Edizioni Analisi, 1979.

E. DONATINI, *La città ideale*, Ravenna, Edizioni del Girasole, 1979.

D. NAVACCHIA, *Gli eventi sonori e la vita sociale a Terra del Sole tra XVI e XVII secolo*. Dattiloscritto in corso di pubblicazione.

F. PESENDORFER, *La Toscana dei Lorena. Un secolo di governo granducale*, Firenze, Sansoni, 1987.

A. SOLERTI, *Musica, Ballo e Drammatica alla corte Medicea dal 1600 al 1637*, Firenze, 1945.




Fig. 2. Ciarlatano di piazza nel Granducato di Toscana. Sec. XVIII

Bilancio dimostrativo per l'Eredità
 delle due sorelle Badiali adize dalla Compagnia
 da cui risulta, che annualmente vi è l'avanzo per le
 Parti da darsi a merito delle medesime.

Entrata

Cavata

| | |
|--|------------|
| Per il Nutrito che danno i due Podaveri lasciati dalla liq. Navolomea | 48r. 40. |
| Per Nutrito delle Parve di Convevella lasciata dalla liq. Maddalena, che erano del valore di lire ottocento. e che la Compagnia vendè da ^{ad ora} | 64. -- |
| Per in Erve vaguagliando $\frac{10}{100} \cdot \frac{10}{100}$ | 45. 40. -- |

Uscita

| | |
|---|-------------------|
| Per 104. mese a dieci Scugie per mese | 13. -- |
| Per 34r. mese a un lavoro per mese | 31. 10. -- |
| Per 30. mese con la Contrata e l'annivero della liq. Navolomea | 3. 10. -- |
| Per legare tanca (eva) che ammonta al valore | 3. -- |
| Per facere d'Usciti alla ^{avere} Compagnia | 3. -- |
| Per salario al Capode dell'ovano | 12. 10. -- |
| Per Doppio annuo de' rucamenti ai Podem g. airo | 11. -- |
| | 66. 50. -- |
| <u>Uscita</u> | <u>66. 50. --</u> |
| | 121. 90. -- |

Fig. 3. Compagnia di S. Giuseppe. Bilancio dimostrativo per l'eredità delle due sorelle Badiali. (1784-1785)